



Salute Sport e Città Sana

- Sottoscritta il: 20/12/2013

- Richiesta di pubblicazione all'Albo Pretorio. 

Oggetto: DIVIETO DI SCOPPI DI PETARDI E SIMILI DAL 24 DICEMBRE 2013 AL 1 GENNAIO 2014 E DI VENDITA DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO ED IN LATTINE IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DEL 31 DICEMBRE 2013.

IL SINDACO

Rilevato:

- che nell'approssimarsi delle feste di Capodanno, anche la città di Bologna è, per consuetudine, teatro, in tutti i quartieri, di molteplici e numerosi scoppi di petardi, mortaretti e artifici similari, nonché di fuochi pirotecnici di libera vendita, concentrati in particolare nella notte di capodanno, nei minuti dopo la mezzanotte, ma anche, seppure in modo più sporadico, nei giorni immediatamente precedenti;
- che tale pratica, anche a causa del volume di forza esplosiva che viene liberata dalla contemporaneità degli scoppi, rischia di procurare danni o lesioni alle persone, anche gravi e gravissimi, provocati dall'uso improprio o dal malfunzionamento di detti ordigni, oltre ad effetti traumatici agli animali d'affezione, come il panico da rumore e, da questi, alle persone che li circondano ;
- che tale forza di fuoco può essere aggravata dall'utilizzo anche di ordigni illegali e dall'uso di armi da fuoco che, nella generale concitazione e confusione, vengono utilizzate impunemente approfittando della difficoltà di distinguere tra spari legali e spari illegali;

Considerato:

- che, in particolare, nella notte di Capodanno il personale sanitario, le strutture di pronto-soccorso della città, le sale operatorie e le altre attrezzature sanitarie necessarie ad apprestare le cure del caso ai feriti, sono fortemente impegnate ad assicurare l'assistenza ai feriti da mortaretti, ordigni pirotecnici, armi da fuoco, lanci di bottiglie, cocci di vetro, feriti che affluiscono tutti insieme nel giro di pochi minuti presso le suddette strutture;
- che tale stato di cose può comportare disagi al regolare funzionamento delle strutture di pronto soccorso e alle persone che, per altre cause, accedono alle cure delle medesime strutture;

Ritenuto opportuno che, tale pratica, già vietata su tutto il territorio e durante tutto l'anno per motivi di contenimento dei rumori, ai sensi dell'art 12, comma 3, del Regolamento di Polizia Urbana, che recita: *“E' vietato provocare lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici similari”*, (con sanzioni da 100 a 500 Euro in caso di inottemperanza, comma 5, salvo sanzioni penali), venga esplicitamente vietata nelle aree pubbliche e ad uso pubblico, e che tale divieto sia oggetto di particolare vigilanza nel periodo tra Natale e Capodanno, compresa la notte di Capodanno, allo scopo di prevenire danni all'incolumità pubblica,

Considerato, inoltre, che, particolarmente nella notte di Capodanno, in concomitanza con manifestazioni pubbliche di festeggiamento, è tradizionalmente diffusa l'abitudine di consumare in luoghi aperti bevande normalmente contenute in lattine / bottiglie di vetro, che vengono poi abbandonate, con la conseguenza di possibili rischi per l'incolumità pubblica da uso improprio delle bottiglie, e dalla presenza di cocci di vetro su strade e marciapiedi;

Ritenuto pertanto necessario individuare misure volte ad impedire il verificarsi di episodi pericolosi per la pubblica incolumità, prevedendo il divieto, dalle ore 18,00 del 31 dicembre 2013 alle ore 07,00 del 1 gennaio 2014, della vendita per asporto di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro ed in lattine da parte dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e degli esercizi commerciali ed artigianali, nelle aree pubbliche interessate alle manifestazioni del 31 dicembre 2013, in particolare nell'area delimitata dalle Vie Farini, Carbonesi, Barberia, Piazza Malpighi, Via Marconi, Riva Reno, Galliera, Falegnami, Righi, Moline, Castagnoli, Petroni, Piazza Aldrovandi, Via Guerrazzi, Cartolerie, Castiglione, nonché nelle Vie Indipendenza, Mille, Irnerio, e Piazza VIII Agosto, XX Settembre;

Ritenuto, altresì, opportuno:

- a salvaguardia della pubblica incolumità, oltre che definire restrizioni e divieti specifici, ricercare la collaborazione della popolazione anche attraverso una campagna informativa e la diffusione della conoscenza dei rischi per l'incolumità, delle sanzioni previste e delle ulteriori sanzioni di legge applicabili ai responsabili di usi impropri di ordigni illegali e di armi da fuoco ;
- in coordinamento e in collaborazione con tutte le forze dell'ordine, attuare gli interventi di vigilanza preventiva e di repressione dell'uso dei suddetti dispositivi e dei comportamenti illeciti o scorretti;
- adottare con urgenza iniziative di sensibilizzazione dei cittadini, nonché dei venditori e dei pubblici esercizi, affinché la compravendita dei prodotti da scoppio avvenga nel rispetto della normativa, e il loro utilizzo nel rispetto delle istruzioni d'uso e delle norme di sicurezza, dell'incolumità dei cittadini, della salvaguardia del benessere degli animali, e della tutela dei beni pubblici e privati ;

Richiamati :

- l'art. 14, comma 1, del Regolamento di Polizia Urbana che dispone il divieto, dalle ore 22.00 alle 6.00 del giorno seguente, della vendita per asporto di qualsiasi bevanda alcolica, nonché di ogni altra bevanda posta in contenitori di vetro o lattina per le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, dei circoli autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, degli esercenti il commercio su area pubblica e degli esercizi commerciali e commerciali, nonché mediante distributori automatici;
- il capo II, III e IV del Regolamento di Polizia Urbana, che disciplinano l'uso e il mantenimento del suolo pubblico, la tutela della quiete e dell'incolumità pubblica ;

Visti:

- l'art. 54 comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 6, D.L.23 maggio 2008, n. 92 e convertito con la L.24 luglio 2008, n. 125, che riconosce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, il potere di adottare provvedimenti, anche contingibili e urgenti, al fine di prevenire e eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana ;
- il D.M. 5 agosto 2008 emanato dal Ministro dell'Interno che, ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, di cui all'art.54 comma 4, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede l'intervento del Sindaco per prevenire e contrastare le situazioni urbane di degrado che favoriscono l'insorgere di fenomeni di

violenza legati anche all'abuso di alcol ;

- la deliberazione 28 dicembre 2010, P.G. n. 305570/2010 Prog. N. 339, che in caso di violazioni alle disposizioni previste dalle ordinanze sindacali che impongono particolari misure e divieti ai sensi dell' art. 54 del TUEL in occasione delle manifestazioni previste per il Capodanno, fissa l'applicazione del pagamento in misura pecuniaria da euro 300,00 a euro 500,00, con l'importo del pagamento in misura ridotta pari a euro 300.00, o – in alternativa – della sanzione da euro 100,00 a 500,00 disposta dall'art.12, comma 5, del Regolamento di Polizia Urbana;

Dato atto:

- che in base a quanto previsto dall'art. 8 comma 3, della legge 7 agosto 1990, 41 e s.m.i., il numero dei destinatari indeterminato, se non coincidente con quello preventivabile delle persone che verranno a trovarsi a Bologna nei giorni nei quali si prevedono i divieti contenuti nella presente ordinanza, rende impossibile la comunicazione personale del presente provvedimento, e, considerato, pertanto, che l'Amministrazione provvederà a darne ampia comunicazione tramite comunicati alla stampa, pubblicazione sul sito web e altre forme di pubblicità ritenute idonee ;

- che è stata data preventiva comunicazione al Prefetto di Bologna del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art 57 del TULPS,

Visto il D.lgs 4 aprile 2010, n. 58 Attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici,

DISPONE IL DIVIETO

A) dalle ore 12,00 del 24 dicembre 2013 alle ore 7,00 del 1 gennaio 2014 ai detentori di materiale pirotecnico, non titolari di licenza di cui all'art. 57 del TULPS, né autorizzati all'attuazione di manifestazioni pirotecniche in luoghi pubblici :

1. di effettuare e far effettuare lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici simili e di ogni tipo di fuoco pirotecnico in luogo pubblico o di uso pubblico, e nei luoghi privati da cui possano essere raggiunte o interessate direttamente aree e spazi ad uso pubblico;

2. l'utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all'art. 57 TULPS;

3. l'utilizzo di fuochi pirotecnici, anche posti in libera vendita, nei luoghi privati senza rispettare le istruzioni per l'uso stabilite sulle etichette, e le prescrizioni di cui al dl 58/2010;

DISPONE PARTICOLARE VIGILANZA

per contrastare la vendita dei materiali suddetti non conforme a quanto disposto dal D.lgs n. 58/2010, (con particolare riferimento all'art 5 che definisce vincoli per la vendita ai minori), e il loro uso non conforme a quanto disposto nella presente ordinanza per tutto il suddetto periodo

DISPONE INOLTRE IL DIVIETO

B) limitatamente alla notte di Capodanno, a partire dalle ore 18,00 del 31 dicembre 2013 fino alle ore 7,00 del 1 gennaio 2014:

- la vendita per asporto di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro ed in lattine da parte dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e degli esercizi commerciali ed artigianali nelle aree pubbliche interessate alle manifestazioni del 31

dicembre 2013, in particolare nell'area delimitata dalle Vie Farini, Carbonesi, Barberia, Piazza Malpighi, Via Marconi, Riva Reno, Galliera, Falegnami, Righi, Moline, Castagnoli, Petroni, Piazza Aldrovandi, Via Guerrazzi, Cartolerie, Castiglione, nonché nelle Vie Indipendenza, Mille, Innerio, e Piazza VIII Agosto, XX Settembre, precisando che tale divieto non si applica ai pubblici esercizi in occasione del servizio a domicilio del cliente ;
- l'abbandono da parte di chiunque di contenitori vuoti, lattine e bottiglie di vetro, la loro rottura e l'abbandono dei cocci in aree pubbliche o ad uso pubblico, con particolare riferimento a quelle sopracitate ;

DISPONE

- che la somministrazione di bevande da parte dei pubblici esercizi e dei concessionari di posteggio autorizzati, ricompresi nell'area di cui al punto B, avvenga esclusivamente versando il contenuto in bicchieri di plastica o di carta ;
- che il Corpo di Polizia Municipale del Comune di Bologna e le altre forze di Polizia verifichino il rispetto della presente ordinanza ;

RACCOMANDA

a) a tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute e simili prospicienti la pubblica via, aree pubbliche o private ad uso pubblico di limitarne e controllarne l'uso per la effettuazione di spari, scoppi, lanci di fuochi pirotecnici, mortaretti, e simili, e comunque di evitare il lancio di detti artifici, nonché la caduta di altri oggetti pericolosi per la pubblica incolumità, verso luoghi pubblici o di uso pubblico ;
b) a genitori e tutori di minori, di vigilare sul corretto uso dei dispositivi nei luoghi privati, sul rispetto delle istruzioni, e per evitare che i minori raccolgano ordigni inesplosi;
c) ai proprietari di animali d'affezione, di vigilare e attivarsi affinché il disagio degli animali determinato dagli scoppi non causi danni alle persone e agli animali medesimi;

AVVERTE

- che le violazioni alle suddette disposizioni sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 500,00, fatte salve le sanzioni per ulteriori illeciti ;
- che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo davanti al Prefetto di Bologna nelle forme di legge ;
- che, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo

Del presente provvedimento è data comunicazione :

- Al Prefetto di Bologna, ai sensi e per gli effetti dell'art .54 comma 4, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
- Alla Questura di Bologna;
- al Comando Provinciale dei Carabinieri
- al Comando Provinciale della Guardia di Finanza
- al Comando della Polizia Municipale